

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI FOGNATURA  
DI I^ CATEGORIA

TITOLO I°  
“Disposizione Generale”

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO -

Il presente Regolamento disciplina tutti gli scarichi sversanti in pubblica fognatura e provenienti da:

- Insediamenti civili;
- Insediamenti Assimilabili ai Civili,
- Insediamenti Produttivi.

Art. 2 - OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO -

Nelle zone servite da pubbliche fognature non sono ammessi nuovi scarichi di acque nere aventi recapiti diversi dalle medesime fognature.

Nelle zone predette, tutti gli scarichi esistenti, devono essere allacciati alle pubbliche fognature entro il termine di 1 anno a decorrere dalla data di notifica del provvedimento al titolare dell'insediamento.

L'obbligo di allacciamento riguarda gli insediamenti insistenti sui lotti confinanti con spazi pubblici attraversati dalla rete fognaria, nonché quelli prospicienti su strade private direttamente diramantesi dagli spazi pubblici serviti, sempre che sia possibile realizzare la condotta per l'allacciamento, nel rispetto della normativa vigente in tema di distanze legali, ossia metri 1 dal confine.

Presso l'Ufficio Comunale viene tenuta, a visione del pubblico, una idonea ricognizione della rete fognaria in funzione. L'esistenza di questa ultima viene certificata dal Sindaco.

- ART.3 - SCARICHI ASSIMILABILI A QUELLI DA INSEDIAMENTI CIVILI.-

Gli scarichi degli insediamenti produttivi che rientrano nei limiti di accettabilità di cui alla TAB 8 della L.R. n.27/86, sono "assimilabili agli scarichi degli insediamenti civili".-

ART. 4 - SVERSAMENTO DELLE ACQUE BIANCHE E NERE -

Nelle zone servite da reti fognante separate per le acque bianche e nere è vietata la loro immissione nella fognatura non corrispondente.

Il Sindaco, con provvedimento motivato, potrà consentire ad obbligare lo scarico di acque bianche nella rete fognaria delle acque nere.

E' vietato convogliare acque bianche sugli spazi pubblici.

TITOLO II°  
“AUTORIZZAZIONE ALLA SCARICO”

ART. 5 - NECESSITA' DELL'AUTORIZZAZIONE E RELATIVA DOMANDA -

I nuovi scarichi in pubblica fognatura ed i relativi allacciamenti devono essere autorizzati prima dell'immissione.

Allo scopo di ottenere l'autorizzazione allo scarico il titolare dell'insediamento, contestualmente alla domanda di concessione edilizia ove necessaria, deve presentare al Sindaco la domanda di autorizzazione allo scarico nella forma di cui all'allegato 1 ( MOD. A - MOD. B - MOD. C) del presente Regolamento.

Per gli insediamenti civili e produttivi soggetti a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o la cui attività si sia trasferita in altro luogo deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico.

ART 6 -AUTORITA' COMPETENTE -

Il Sindaco è l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione.

ART.7 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE -

Per gli scarichi provenienti dagli insediamenti civili nuovi l'autorizzazione è concessa nella forma definitiva contestualmente al permesso di allacciamento alla fognatura.

Per gli scarichi da insediamenti produttivi, l'autorizzazione viene rilasciata in forma provvisoria e, successivamente, nella forma definitiva quando gli scarichi rispettano i limiti di accettabilità previsti dalla normativa vigente.

L'autorizzazione provvisoria s'intende tacitamente concessa se non è rifiutata entro 6 mesi dalla data di presentazione della relativa domanda fermo restando il potere del Sindaco di revocarla e di rilasciare l'autorizzazione definitiva con le eventuali prescrizioni del caso.

Il Sindaco può imporre prescrizioni di natura tecnica in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del refluo scaricato.

Sono a carico del richiedente le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i contratti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria della domanda di autorizzazione.

Il Comune determina in via provvisoria la somma che il richiedente è tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità della domanda.

Il Sindaco, completata l'istruttoria, provvede alla liquidazione delle spese sostenute.

L'autorizzazione allo scarico è valida esclusivamente per l'insediamento, tipo di attività e processo per i quali viene concessa.

#### ART. 8 - SVERSAMENTI IN FOGNATURA DI REFLUI AUTOTRASPORTATI

Lo sversamento in fognatura dei reflui autotrasportati è vietato.

#### TITOLO III°

#### “LIMITI ALLO SVERSAMENTO IN FOGNATURA”

#### ART. 9 - SCARICHI DA INSEDIAMENTI CIVILI ABITATIVI

L'allacciamento in pubblica fognatura degli scarichi civili abitativi è ammesso senza che sia necessario alcun pretrattamento dei reflui.

#### ART.10 - SCARICHI DA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI -

I reflui degli insediamenti produttivi per l'immissione nelle pubbliche fognature di 1° Categoria, devono rispettare i limiti di accettabilità di cui all'allegata TAB. 2 e le norme e prescrizioni di volta in volta stabilite dall'Ente Gestore del servizio in riferimento alla potenzialità degli impianti epurativi comunali ed alla TAB. 1 annessa alla L.R. n. 27/86. Ove necessario, al fine di osservare i predetti limiti, i titolari degli insediamenti produttivi sono obbligati a depurare preventivamente all'immissione in pubblica fognatura i loro scarichi con sistemi di pretrattamento idonei.

#### ART. 11 - SCARICHI VIETATI -

E' vietato immettere in fognatura sostanze che possono danneggiare gli impianti, le persone ad essi addette e gli altri insediamenti allacciati. E' in particolare vietata l'immissione di sostanze infiammabili, esplosive, radioattive, aggressive, oli combustibili ed oli minerali in genere, di quelle che sviluppano gas o vapori tossici, che possono provocare depositi ed ostruzioni nelle canalizzazioni b ( immondizie, stracci, letami, rifiuti di macelli, di cucina e di lavorazione di frutta e verdura) ad aderire alle pareti.

#### TITOLO IV°

#### “OPERE NECESSARIE PER L'ALLACCIAMENTO”

#### ART. 12 - OPERE DI ALLACCIAMENTO IN FOGNATURA -

Per gli scarichi di acque nere dovranno essere predisposti, prima dell'allacciamento, opportuni pozzetti sifonati secondo gli schemi definiti dal Comune.

I titolari degli insediamenti, sia "assimilabili ai civili" "che" produttivi", dovranno realizzare i pozzetti in modo che siano ispezionabili ed atti al prelievo di campioni per il controllo dell'effluente.

In ogni caso, come previsti dalla normativa in vigore, a monte del pozzetto di campionamento non dovranno avvenire immissioni di acque allo scopo di diluire o modificare i parametri dell'effluente scaricato.

I fognoli di allacciamento dovranno essere realizzati con tubazioni idonei ed impermeabili il cui diametro non sia inferiore a cm.15.

L'Ente gestore del servizio di fognatura può imporre o consentire la unificazione di più scarichi omogenei prima dell'allacciamento.

#### ART.13 - PROPRIETA' DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO E LORO REALIZZAZIONE -

Le opere di allacciamento, dalla rete fognante sino ai pozzetti di allacciamento inclusi, sono di proprietà comunale mentre dal pozzetto in poi sono di proprietà privata.

Il Comune, a spese del titolare dello scarico, realizza e modifica l'allacciamento alla fognatura, per la parte che ricade in suolo pubblico, e ne cura la manutenzione.

#### ART. 14 - ALLACCIAMENTI CON SOLLEVAMENTO -

Quando è impossibile sversare i reflui per gravità nella fognatura comunale, i titolari degli insediamenti debbono installare impianti meccanici di sollevamento, presentando idonea documentazione che descrive la ubicazione dell'impianto, le caratteristiche del pozzetto, le indicazioni del tipo e portata della pompa ed i dispositivi di emergenza.

#### TITOLO V° “CANONE”

#### ART. 15 - CANONI DOVUTI PER LE ACQUE PROVENIENTI DAGLI INSEDIAMENTI CIVILI ED ASSIMILATI-

Per le acque reflue provenienti dagli insediamenti civili ed assimilati sono dovuti, per il servizio di fognatura e per il servizio di depurazione, due distinti canoni commisurati al volume di acqua scaricata.

Il canone è dovuto, per ciascun servizio, nella misura fissata secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

Ai fini della determinazione del canone dovuto dai singoli utenti, il volume delle acque scaricate è fatto pari all'80% dell'acqua prelevata.

Per gli utenti che si approvvigionano dal pubblico acquedotto, il volume dell'acqua scaricata è rapportato al quantitativo di acqua imputabile al singolo utente in base al contratto di fornitura. Il canone per i servizi di fognatura e depurazione è accertato e riscosso dagli stessi uffici, con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per il canone relativo alla fornitura di acqua.

Per gli utenti che si approvvigionano, in tutto o in parte, da fonti diverse dal pubblico acquedotto il volume dell'acqua scaricata, imputabile a queste fonti, è rapportato al volume dell'acqua prelevato e misurato con idoneo strumento di cui essi hanno obbligo d'installazione secondo modalità fissate di volta in volta.

Lo strumento di misurazione deve essere accessibile per la lettura ed il controllo. L'utente ha l'obbligo di dichiarare il volume di acqua prelevato con cadenza annuale. Il canone deve essere pagato entro trenta giorni dalla richiesta.

#### ART. 16 - CANONI DOVUTI PER LE ACQUE PROVENIENTI DAGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI -

Per le acque reflue provenienti dagli insediamenti produttivi è dovuto un canone determinato in base alla normativa vigente e commisurato:

- a) alla quantità dell'acqua scaricata per il servizio di fognatura;
- b) alla quantità ed alla qualità dell'acqua scaricata per il servizio di depurazione.

Gli utenti sono tenuti ad indicare gli elementi necessari alla concreta determinazione del canone da loro dovuto mediante presentazione, nei modi e nei termini fissati dalla Regione, della denuncia prevista dal secondo comma dell'art. 17 bis della L.R. n. 319/76.

Il canone dovuto da ciascun utente viene liquidato sulla base degli elementi indicati nella denuncia di cui al comma precedente. Alla relativa riscossione si provvede mediante ingiunzione fiscale secondo le disposizioni di cui al R.D. 14/4/1910 n.638, qualora l'utente non vi abbia provveduto entro il termine di giorni trenta dal normale invito di pagamento.

#### ART. 17 - SANZIONI E CONTENZIOSO -

Per omessa, ritardata od infedele denuncia della quantità e della qualità dell'acqua scaricata nonché per l'omesso o ritardato pagamento del canone, sono dovute le soprattasse previste dalla legge.

Qualora il ritardato pagamento si protragga per oltre un anno, l'utente decade dall'autorizzazione allo scarico. La decadenza è pronunciata dal Sindaco.

All'accertamento del canone dovuto può procedersi d'ufficio sia in rettifica della denuncia presentata, sia in caso di omessa presentazione della medesima.

L'avviso di accertamento deve contenere tutti gli elementi sulla base dei quali viene determinato il canone e vengono applicate le soprattasse. Quando l'accertamento verte sulla qualità delle acque scaricate dovrà essere succintamente riprodotto il risultato degli accertamenti tecnici eseguiti.

L'avviso di accertamento, contenente la liquidazione del canone e delle soprattasse applicate e gli elementi di cui al comma precedente, viene notificato agli interessati a mezzo dei messi comunali.

Per il contenzioso si applicano le disposizioni di cui all'art.20 del D.P.R. 26/10/1972, n.639.

#### TITOLO VI°

